



Waxa wadajir u soo saara  
Kulliyadaha Qaanuunka & Dhaqaalaha

JAAMACADDA  
UMMADDA  
SOOMAALIYEED

Rivista  
di scienze giuridiche  
ed economiche

Journal  
of Law and  
Economics

Majallada  
Cilmiga Qaanuunka  
iyo Dhaqaalaha

مجلة  
القانون والاقتصاد

Muqdishow Oktoobar 1985 Cadadka 1aad L. 1aad

GUDDIGA MAJALADDA

Maxamuud Cali TuurYare	Madaxa Majaladda Madaxa Waaxda Qaanunka Dowliga
Cabuud Musaacad Cabuud	Hormuudka Kulliyadda Sharciga
Mohamed Ismaciil Sh.Cusmaan	Hormuudka Kulliyadda Dhaqaalaha
Maxamuud Cali Daahir	Madaxa Waaxda Qanuunka Cigaabta & Kriminolojiyada
Maxamed Saciid Samatar	Madaxa Waaxda Dhaqaalaha Siyasiga
Cabdicasiiis Jaamac Faarax	Bare Kulliyadda Sharciga
Maxamed Cali Abuukar	Bare Kulliyadda Dhaqaalaha

@@@@@

Wax alla wixii ku saabsan Majaladda waa  
in lagu soo hagaajiya:

JAAMACADDA UMMADDA SOOMAALIYEED  
KULLIYADDAHA SHARCIGA & DHAQAALAHA  
MUQDISHO

I N D I C E  
(TUSMO)

HORDHAC.....  
(Prof.M.A.TUURYARE)

-LA COMPETENZA NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SOMALO Pag.1  
(IKHTISAASKA XAGGA XEERKA HABKA MADANIGA)  
(Prof.ABUD MUSSAD)

-IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE " 19  
NEL PROCESSO PENALE SOMALO  
(MABDA' MADAXBANAANIMADA QIIMEYNTA GARSOORAHA SIDA  
X.HABKA CIQAABTA SOOMAALIYEED)  
(Prof.sa MARYAN YUSUF)

-BALANCE OF PAYMENT MANAGMENT IN SOMALIA: 1965/70 " 36  
(DHEELITIRKA MIISAANIYADDA BIXINTA DIBEDDA)  
(Prof.DALMAR)

HORDHAC  
(Prof. M. A. TUURYARE)

Waxaa sharaf weyn u ah Guddiga Majallada inuu hordigo aqriyaasha Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeye intaba wixii lagu soo bandhigay cadad soo baxay kii ugu horreyay majallada "Qaanuunka iyo Dhaqaalaha".

Majalladu waxay albaabka u fureysaa, si kalgacal ahna u soo dhaweynaysaa, guud ahaan, dadka niyadda u hayaan iney kororsadaan ama ka faaideystaan cilmiga iyo wixii uu gaaray oo horukac ah, gaar ahaana dadka jecel ama u jenjeela dhinaca baaritaanka cilmiga oo rag iyo dumar, dhallinyaro iyo dad waweyn, intaba leh.

Majalladdu waxay, si gaar ah, u dhiirri gelinaysa kuwa doonaya iney ka qayb qaataan faafinta cilmiga iyo baahinta dhinacyaddiisa kala duwan ee la xiriira nolosha baaniadmiga iyo horukaceeda.

Cilmigu, moqayaa, midka qaanunka ama kan dhaqaale ama mid kaleba, wuxuu dawr weyn ka qaadaneyaa, tiro iyo taya ahaanba horukaca dalkaan nool nahay. Wadanaan dadkiisu cilmi laheyn laga sugi maayo, sida ay nala tahay, waxaan dib u dhac ahayn, ama si kale, haddii loo yiraahdo, lagama yaabo inuu gaaro horukac degdeg ah ama uu ka daba tago Ummaddaha horuumaray.

Abuuridda duruufka dhalisa cilmiga ama kor u dhigidda qiimihiisa waxay tahay ama ka dhigan tahay tillaabo horay loo qaado ee horukac dalka u ah, sida la dagaallanka duruufka cilmigu ku dhasho ama qiima yareynta dadkiisu u tahay tillaabo gadaal loo qaado ee dib u dhac u ah dalka.

Gumeysigu wuxuu kala dagaalamay dalalka soo koraaya in hogaanka xukun u galo gacanta dad aan aqoon laheyn, sidaa daradeed wuxuu u dhiibey kuwaan aqoon iyo qarasho u lahayd hoggaaminta maamulkam maxaa yeelay wuxuu arkayey in kuwa aqoonta ta leh u ahaayeen cadowga koowaad ee halista ku ah jiritaankiisa iyo danahiisa.

Kacaanka Soomaaliyeed, markuu abuurayey Kulliyaddaha kala geddisan ee Jaamacadda, wuxuu uumayey duruuf lagula dagaalamo jahliga iyo aqoon derrida, asagoo u arkayay in cilmi derridu, ka mid tahay asbaabaha kuwa ugu waaweyn ee u keenay dalka dib u dhac, kana reebi kara, aayatiinkiisa dambeyn, inuu gaaro ama haleelo Ummadda horumaray. Kacaanku wuxuu

kaloo uu darremay inaysan cilmiga ku filneyn duruuf loo abuurto keliya, laakin loo baahan yahay in la helo waddo gaaban oo loo maro, ama lagu gaaro, sid deg-deg ah, mirihiisa.

Jidadkii kala duwanaa, ama si kale haddii loo yi raahdo, afafkii kala geddisna ee cilmigu u soo mari jii ray maskaxda Soomaaliyeed waxey ahaayeen..sidaan u arkayo, kuwa ka dhantaalay xiriirka deg-deg ah, ee cilmigu la yeela karay bulshada, kalana qeybiyey, hiddo iyo dhaqan ahaanba, kuwa aqoonta lahaay dhexdooda, mujtamaca iyo ayaga, ka sokow.

Kacaanku wuxuu ku soo gaabiyey jidadkaas hal waddo oo gaaban, taas oo ah afka hooyo oo si rasmi ah uga hirgelay Jamhuuriyadda, maxaa yeelay waa midka qura oo si deg-deg ah loogu gudbi karo cilmiga, looguna dhex fiidi karo dadka u dhasheen, heeganna u ah difaaciisa, aamin sanna in jiritaankoodu ku xiran yahay khatar ka badbadin tiisa dhinacay ka timadaba.

Haddaba, majalladaan lagu tiri karo miraha ka dhashay duruufka cilmiga ee la abuuray, isla markasna loo qaada karo qalab lagula dagaallamo aqoondarrida, waxey ka gayb qaadanaysaa baahinta cilmiga iyo ku faafintiisa afka hooyo, ayaadoo, isla-waqtigaas, ka dhiganaysa afka ajnebiga midka isku xira ayada iyo akhriyaasha shisheeye.

Majalladu waxeey isku dayeysa iney u soo baandhigto aqriyaheeda mawduucyo cilmiyeesan oo ka sameeya nolosha dadyowga dalkeenna iyo midda adduunweynaha dhinacyo kala duwan, waxeyna ku raja weyn tahay iney ka hesho akhriyaasheeda talo iyo tusaale ay ku saxdo gefafkii ka dhaca, kuna gaarto ujeeddadii loo asaasay.

### 1.-LA COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE:

Il codice di procedura civile somalo stabilisce all'art,17 il principio della derogabilita'della competenza territoriale disponendo che "la competenza per territorio puo' essere derogata per espresso accordo delle parti, salvo che la deroga non sia in contrasto con tassative disposizioni di legge".

Come e' noto(1), la competenza territoriale viene stabilita per considerazioni relative all'interesse delle parti, mentre la competenza per materia e quella per valore, che di regola sono inderogabili, vengono stabilite per considerazioni relative all'interesse generale di giustizia.

Con la disposizione in esame, la legge attribuisce alle parti la liberta' di scegliersi, secondo la propria convenienza e comodita', il giudice davanti al quale celebrare le proprie cause anche se il foro scelto dalle parti non corrisponde a quello stabilito dalla legge (deroga). Ma tale liberta' o facolta' di deroga non e' senza limite, essa puo' essere esercitata finche' non contrasta con una volonta' diversa della legge.

La legge richiede che la volonta' di deroga alla competenza per territorio sia manifestata espressamente mediante accordo delle parti. Nonostante, cio', non mancano ipotesi di deroga alla competenza mediante un accordo tacito. Cio' puo' avere luogo per esempio quando, avendo l'attore citato il convenuto davanti ad un giudice territorialmente incompetente, quest'ultimo si astenga dal rilevare l'eccezione di incompetenza.

Per quanto riguarda i limiti posti alla facolta' di deroga alla competenza territoriale, nell'Ordinamento Somalo, a differenza di altri Ordinamenti e specie di quello Italiano che ne costituisce il precedente storico, non si riscontrano norme che espressamente dispongono l'inderogabilita'.

-----  
 (1) S.SATTA: "Manuale di diritto processuale civile".  
 1973, pag.30.

Infatti lo stesso art.17, in esame, contrariamente all'art.28 del c.p.c. italiano, non esige che l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge, ma richiede soltanto che la deroga non sia in contrasto con tassative disposizioni di legge.

Il problema che si pone, dunque, a nostro modo di vedere, non e' quello di indagare i casi nei quali ricorre l'uso del termine "inderogabile", ma piuttosto consiste nell'individuare tutte quelle situazioni disciplinate dalla legge che non si conciliano con la facolta' di deroga.

Orbene, vi e' una serie di casi in cui la competenza sembra determinata dalla relazione delle attivita' esercitate dal giudice con il luogo in cui tali attivita' vengono svolte in modo da ritenere che codesto giudice sia specialmente idoneo per la definizione della causa. Vi e' poi, una gamma di casi in cui la competenza pare sia determinata dalla considerazione della particolare funzione esercitata dal giudice in un processo con quella esercitata dallo stesso in un altro processo in ordine al quale il primo si configura come strumentale o parziale.

Rientrano nel primo gruppo i casi di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa, i casi in cui il pubblico Ministero ha il potere di azione e quelli in cui il suo intervento e' previsto come obbligatorio, i procedimenti in camera di consiglio e i procedimenti di delibazione delle sentenze straniere.

Nel secondo gruppo sono da inquadrare i casi di procedimenti cautelari, i procedimenti possessori, i procedimenti di ingiunzione, il procedimento per convalida di sfratto, i procedimenti di urgenza e gli accertamenti preventivi.

Nelle situazioni sovraccitate la legge, per l'interesse generale di una efficace giustizia, ritiene particolarmente idoneo a conoscere la causa il giudice che si trova in uno stretto rapporto con i luoghi dove le attivita' giudiziarie vengono svolte.

Per il secondo gruppo dei casi già menzionati, trattandosi di emettere provvedimenti strumentali o provvisori la legge ritiene più appropriato a conoscere dette cause il giudice che in un procedimento successivo verrà a trattare la causa nella sua interezza.

Poiché nei casi esaminati le norme attributive di competenza tutelano l'interesse generale di giustizia, e' senz'altro da escludere il prevalere dell'interesse delle parti alla deroga(2).

Per motivi sopra esposti, riteniamo che le situazioni cui abbiamo fatto cenno non si conciliano con la facoltà di deroga e perciò la competenza in detti casi e' da considerarsi inderogabile.

---

(2) - Vedi per tutti GIONFRIDA: "La competenza nel nuovo processo civile".



2 - MODIFICA DELLA COMPETENZA

- a-) deroga alla competenza
- b-) necessita' di concessione

a-) Come molti altri Ordinamenti, anche l'Ordinamento processuale Somalo sancisce il principio dell'inderogabilita' della competenza. Stabilisce, infatti, l'art.6 del c.p.c. somalo che "la competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge". All'art.17, poi, viene disposto che " la competenza per territorio puo' essere derogata per espresso accordo delle parti, salvo che la deroga non sia in contrasto con tassative disposizioni di legge".

A parte la deroga alla competenza territoriale che puo' essere operata dalle parti, la legge stabilisce tre casi di deroga alla competenza nella sez. IV, cap.1°, titolo 1°, libro I°, del c.p.c., intitolata " Modifiche della competenza".

Il primo caso e' quello previsto nell'art.19 relativo alle cause accessorie. Dispone tale articolo che "le cause accessorie possono essere proposte dinanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale indipendentemente dalle ragioni che per materia o valore sposterebbero la competenza ad altro giudice".

Dall'esame di questa disposizione si evince che, allorquando vengono proposte due domande (anche non simultaneamente) di cui una principale e l'altra accessoria e, quindi collegate tra loro per il rapporto di accessorieta' a principale, la legge permette che le due domande vengano trattate e decise nello stesso processo, attribuendo al giudice della domanda principale la facolta' di conoscere la domanda accessoria anche se quest'ultima esula dalla sua competenza territoriale. Ma, in questa particolare ipotesi, la legge non opera soltanto una deroga alla competenza territoriale, bensì va oltre stabilendo che il giudice della domanda principale sarebbe ugualmente competente a conoscere la domanda accessoria anche se, in base alle regole normali, tale domanda, per ragioni di valore o materia, rientrasse nella sfera di competenza di un giudice diverso.

W' chiaro che qui accanto alla deroga alla competenza per territorio, si fa luogo anche alla deroga della competenza per valore e per materia consentita espressamente dalla legge. Cio' vuol dire che se una causa e' proposta davanti al Giudice Distrettuale e con temporaneamente o successivamente viene proposta un'altra causa accessoria alla prima, che per valore (perche' e' superiore a Sh. So. 3.000) o per materia (perche' trattasi di un rapporto di lavoro) spetterebbe al Giudice Regionale, il giudice della domanda principale che nel caso e' il Giudice distrettuale, diverrebbe competente. Cio' e' a dirsi anche per l'ipotesi inversa: proposta una domanda principale al Giudice Regionale, rientrando nella sua sfera di competenza lo stesso giudice sarebbe competente a decidere sulla domanda accessoria anche se tale domanda, per ragioni di valore (perche' e' inferiore a Sh. So. 3000) o materia (perche' trattasi di un rapporto regolato dallo Statuto Personale) spetterebbe al Giudice Distrettuale.

Se la domanda principale e quella accessoria non sono proposte nello stesso processo, ma davanti a giudici diversi, il Giudice della domanda accessoria rimettera' la causa al giudice davanti al quale pende la causa principale, anche se quest'ultimo fosse quello posteriormente adito (art. 25 c.p.c.). Il legislatore somalo, in questa specifica ipotesi, ha preferito sacrificare il principio dell'inderogabilita' alla competenza, in favore di quello dell'economia processuale e della conciliazione di evitare giudizi contraddittori.

La disciplina su esposta e' diversa da quella contenuta nell'art. 31 del c.p.c. italiano che precedentemente regolava la materia. Infatti, secondo l'articolo 31 il giudice territorialmente competente per la domanda principale puo' conoscere la domanda accessoria anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragioni di materia. E' chiaro che, in base a questa disposizione, non e' possibile una deroga alla competenza per materia anche se ricorre tra le domande proposte il rapporto di accessorieta'.

E' da chiedersi che cosa s'intende per domanda (azione) accessoria. L'accessorieta' e il rapporto che corre fra due azioni, l'una detta principale e l'altra accessoria, il vincolo che lega queste due azioni, a differenza di quello che esiste tra le azioni connesse, non e' soltanto la indentita' di uno entrambi gli elementi oggettivi dell'azione (petitum, causa petendi), che puo' anche mancare, ma consiste nel rapporto di dipendenza e di subordinazione in cui si trova l'azione accessoria rispetto alla azione principale. Questo vincolo fa si che l'azione principale funge da condizionante rispetto all'accessorieta' che e' condizionata.

Noi crediamo di scorgere l'azione accessoria in ogni azione che, per qualsiasi ragione, presuppone l'esistenza di una azione principale(1). Di conseguenza, siamo dell'avviso che possono considerarsi accessorie le domande (azioni) di garanzia rispetto alle domande principali, nonché, le domande che introducono questioni pregiudiziali rispetto alle domande principali.

Il secondo caso è quello contemplato nell'art. 20 c.p.c. sotto il titolo di cumulo soggettivo. Dispone l'art. 20 che "Le cause connesse contro più persone che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una qualsiasi di esse".

Come si può chiaramente notare in questa ipotesi ci troviamo davanti a più cause proposte nei confronti di più persone che, secondo i criteri normali, dovrebbero rientrare nella sfera di competenza di giudici diversi, in considerazione del luogo di residenza o domicilio delle parti convenute. Ma la legge vuole, per economia processuale e per evitare decisioni contraddittorie, che tutte le cause vengano proposte e decise in un solo processo e dallo stesso giudice che dovrebbe essere quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti. È evidente che in questo caso la legge stabilisce espressamente una deroga alla competenza territoriale.

Il terzo caso è quello contemplato nell'art. 21 relativo alla domanda riconvenzionale. Dispone il predetto articolo che "il giudice della domanda principale è competente per la domanda riconvenzionale".

A differenza dell'art. 19 che espressamente opera una deroga alla competenza territoriale, per valore e per materia e quando tra le domanda ricorre il rapporto di accessoria a principale, e a differenza dell'art. 20 che espressamente opera una deroga alla competenza territoriale quando più cause vengono proposte contro più persone, l'art. 21 usa una formula meno esplicita stabilendo che il giudice della prima domanda che sorge è se il giudice della domanda principale può sempre conoscere la domanda convenzionale, oppure se ciò è ammesso soltanto entro certi limiti. In altri termini, con la disposizione in esame, quale tipo di competenza si vuole derogare?

Tenendo in mente che la competenza territoriale è per norma derogabile (art. 17), e considerando che la norma dell'art. 21 è collegata nella sezione denominata "modifica della competenza", non riesce difficile sostenere che con la norma in discussione si sia voluto operare una deroga alla competenza territoriale. Se ciò potrebbe essere valido per quanto riguarda la competenza territoriale, il problema diventa più arduo e difficile per ciò che concerne la deroga alla competenza per valore e per materia, e questo per due ordini di considerazioni.

-----  
 (1) Vedi Calamandrei, "La chiamata in garanzia" pag. 105, Mattiolo, Diritto Giudiziario I, nn. 940-41.

Innanzitutto, non si riscontra nel codice alcuna disposizione sul genere di quella contenuta nell'art. 17 dalla quale si possa desumere la possibilita' di deroga alla competenza per valore e per materia. In secondo luogo, l'unica volta che la legge ha voluto derogare a tali competenze, l'ha fatto in modo espresso senza lasciare alcuno spazio a dubbi. Infatti, all'art. 19 si legge "indipendentemente dalle ragioni che per materia o valore sposterebbero la competenza ad altro giudice".

Sostenere che anche con l'art.21 si sia voluto appor-  
tare una deroga alla competenza per valore e per materia non ci sembra trovare alcuna giustificazione ne' logica ne' giuridica. Infatti, ci pare che la ragione logica che e' alla base dello spostamento di competenza nell'art.19 sia insita nel fatto che tra la domanda principale e quella accessoria corre un rapporto di vera dipendenza e di subordinazione, difficilmente riscontrabile fra la domanda principale e la riconvenzionale. Tale collegamento (tra principale e accessoria) e' cosi' intenso che, in alcuni casi, porterebbe a considerare la domanda accessoria come parte di quella principale. Infatti, in diversi casi, la domanda principale funge da pregiudiziale per la proposizione dell'accessoria. Si pensi all'azione di spoglio rispetto all'azione di danni; domanda di capitale rispetto alla domanda di interessi, ecc...

Abbiamo detto che mancherebbe anche la ragione giuridica perche' la lettera della legge nell'art.21 non si presta a dare alla disposizione in esame un'interpretazione che possa condurre agli stessi effetti dell'art.19. Ne' si potrebbe ricorrere alla intenzione del legislatore per attribuire alla norma una portata diversa, perche', se cosi' fosse, il legislatore anche nell'ipotesi dell'art.19 si sarebbe limitato ad adottare una formulazione simile a quella usata nell'art.21, disponendo che "le cause accessorie possono essere proposte dinanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale" oppure semplicemente "le cause accessorie possono essere proposte dinanzi al giudice competente per la domanda principale". Ma il legislatore non l'ha fatto, perche' ha voluto mettere in chiaro in modo espresso che, in questa ipotesi, l'intenzione e' quella di apportare una deroga alla competenza per materia e per valore che, per norma sono inderogabili.

Concludendo, a noi sembra che, data la natura della domanda riconvenzionale, il legislatore non abbia ravvisato la necessita' di derogare alla competenza per materia e per valore, per ragioni su esposte, la modifica riguarda solamente la competenza per territorio. Percio' riteniamo che il giudice della domanda principale possa conoscere la domanda riconvenzionale solo quando questa, per ragioni di valore e materia, non eccede la sua sfera di competenza.

b-) Necessita' di connessione.

Un altro aspetto del problema in esame, anzi la "condicio sine qua non" dello spostamento di competenza e' rappresentata dalla connessione.

Dalla lettera degli articoli sopra menzionati sorge la domanda se, perche' si possa procedere alla riunione di piu' cause nello stesso processo, sia sufficiente la sussistenza di piu' domande soltanto (domande proposte contro piu' persone; domanda principale e domanda accessoria; domanda principale e riconvenzionale), oppure e' necessario che ricorra anche un altro elemento.

Tralasciando la disposizione dell'art. 19, su cui torneremo successivamente, per dare una risposta al quesito, ad esaminare la norma degli articoli 20 e 21 c.p.c. L'art. 20 parla di "cause connesse contro piu' persone, mentre l'art. 21 si limita a parlare di cause principale e domanda riconvenzionale senza aggiungere niente. La norma dell'art. 20 da' l'impressione che basterebbe la connessione soggettiva (identita' di persone) perche' le cause vengono riunite e decise con un'unica sentenza. Mentre dalla norma dell'Art. 21 si ricava che ove ricorrano due domande di cui una principale e l'altra riconvenzionale puo' farsi luogo a riunione. Anche qui, vi e' identita' di soggetti (persone).

Ora, lo scopo che la legge persegue nella riunione delle cause e' quello di raggiungere maggiori risultati col minimo impiego di attivita' processuali (economia di giudizio) e nello stesso momento di evitare decisioni contraddittorie. Questo scopo e' realizzabile quando allo stesso giudice non sia possibile proporre indiscriminatamente ogni sorta di domande (come potrebbe far supporre, in specie, la norma dell'art. 21), ma soltanto quelle che hanno in comune elementi che rendano possibile la loro simultanea trattazione e definizione con un'unica decisione. Cio' e' possibile **solamente quando** fra le domande sussiste la connessione vera e propria. A cio' soccorre la rubrica dell'art. 25 con l'espressione "connessione" altrimenti sarebbe difficile concepibile lo stesso art. 25 che e' quello che regola la riunione di cause.

Per quanto concerne la domanda accessoria rispetto alla principale, il problema non si pone perché l'accessorietà di per sé, implica la sussistenza di un rapporto di natura oggettiva con la domanda principale.

Queste considerazioni ci portano a concludere affermando che in tutte le ipotesi in cui la legge permette la riunione di cause non sia sufficiente che fra le domande ci sia identità di persone, ma è necessario che fra di esse ricorra la connessione vera e propria. Vale a dire bisogna che le domande abbiano in comune almeno uno degli elementi oggettivi dell'azione.

3-INDICAZIONI DEL GIUDICE COMPETENTE E  
POSSIBILITA' O MENO DI RIASSUNZIONE  
DELLA CAUSA IN SEGUITO ALLA DICHIARA-  
ZIONE DI INCOMPETENZA, TERMINE DI RIAS-  
SUZIONE.

In queste brevi note ci accingiamo ad indagare, se, in base alle disposizioni del codice di procedura civile, il giudice che si dichiara incompetente deve egli indicare o no il giudice ritenuto competente. Dichiarata l'incompetenza, la causa deve iniziarsi dal principio o vi e' possibilita' di riassumerla davanti al giudice competente?

Per rispondere al primo quesito si rende necessario l'esame della disposizione contenuta nell'art.23 codice di procedura civile.

Secondo l'art.23 comma \*3, dichiaratosi incompetente il giudice adito puo' rimettere la causa al giudice competente. E' vero che questo comma si riferisce ai casi dell'incompetenza per territorio, ma in mancanza di disposizioni diverse, riteniamo che la stessa disciplina sia estendibile anche ai casi dell'incompetenza per valore e per materia.

Da questa disposizione si ricava che il giudice non si limita soltanto a dichiararsi incompetente a conoscer la causa, ma la rimette a quello ritenuto competente. E' fuori di ogni dubbio che la rimessione implica l'indicazione del giudice davanti al quale la causa puo' celebrarsi.

Ma, a parte la disposizione in esame, la soluzione del problema e' contenuta principalmente nella norma di cui all'art.27 c.p.c. secondo il quale, : "Il regolamento di giurisdizione e di competenza puo' essere anche chiesto dal giudice cui la causa e' pervenuta per sentenza di un altro giudice che ha determinato la giurisdizione o la competenza."

In questa disposizione, come si nota, viene ipotizzata la rimessione della causa dal giudice incompetente a quello ritenuto competente, al quale la legge, per evitare che abbia luogo il conflitto negativo di giurisdizione o di competenza, da' la facolta' di chiedere il regolamento di competenza quando reputa di esserne sprovvisto.

E' evidente che la causa puo' pervenire al giudice competente soltanto in seguito alla indicazione dello stesso da parte di quello dichiaratosi incompetente, altrimenti il trasferimento della causa non puo' materializzarsi.

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, e cioè se successivamente alla dichiarazione di incompetenza la causa deve proporsi ex novo o vi è la possibilità di riassunzione davanti al giudice competente, la risposta è insita nelle stesse disposizioni sopra esaminate.

Infatti nell'art. 23 c.p.c. viene chiaramente disposto che, nel rimettere la causa al giudice competente, il giudice ordina che essa sia riassunta nel termine massimo di 3 mesi, altrimenti viene cancellata dal ruolo. Ma il meccanismo stesso della rimessione della causa al giudice competente indicato nell'art. 23 e ricavabile dall'art. 27 c.p.c. ci induce a ritenere che allorché si fa luogo alla dichiarazione di incompetenza non vi è la necessità di iniziare la causa dal principio, ma semplicemente di riassumerla davanti al giudice competente.

Per quanto riguarda il termine entro cui la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente, l'art. 23 comma 3 stabilisce che il giudice nella sentenza con cui dichiara la propria incompetenza ordina alle parti di riassumere la causa nel termine massimo di tre mesi. Ciò vuol dire che le parti per prevenire la cancellazione della causa dal ruolo debbono osservare scrupolosamente il termine di riassunzione fissato dal giudice. La legge non regola esplicitamente il caso di mancata fissazione del termine di riassunzione da parte del giudice, e ci si chiede quale è il termine da osservare in tal caso.

Nella previgente legislazione processuale, l'art. 27 del Regolamento di procedura davanti alla Corte di Giustizia così stabiliva "se la riassunzione della causa avviene entro il termine designato nella sentenza ed in mancanza entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento di competenza, il processo continua davanti al nuovo giudice, altrimenti si estingue. A questa norma si doveva ricorrere anche per i casi che non rientrano nell'ambito del regolamento di competenza.

Orbene, la nuova disciplina vigente, vietando al giudice di fissare un termine di riassunzione superiore a tre mesi, e mancando norme che dispongono diversamente, siamo inclini ad affermare che il legislatore non abbia voluto discostarsi dalla disciplina precedente ed il termine di tre mesi indicato nell'art. 23 comma 3 sia applicabile ai casi di mancata fissazione del termine da parte del giudice. Tale termine comincia a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza che stabilisce la incompetenza.



4- IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA  
a) disciplina vigente; b) casi riservati alla  
Corte d'Appello e alla Corte Suprema.

a) Il regolamento di giurisdizione e quello di competenza sono tra i mezzi che l'Ordinamento Processuale appresta alle parti per ridurre al minimo le questioni formali che possono essere di grande ostacolo per un piu' sollecito svolgimento del processo. Essi sono dei rimedi per ovviare alle lungaggini giudiziarie, e con la loro proposizione si cerca di prevenire che il processo si svolga a vuoto. Si pensi agli inconvenienti (dispendio di attivita', tempo, oneri finanziari) che possono derivare da una causa che, dopo aver attraversato tutto l'iter giudiziario, venga rinviata dalla Corte Suprema - per difetto di giurisdizione o di competenza - al giudice di primo grado per una nuova trattazione. Con questi mezzi, invece, si da' la possibilita' alle parti di prevenire tali inconvenienti chiedendo la risoluzione delle questioni di giurisdizione e di competenza fin dall'inizio del processo.

Nel nostro Ordinamento questi istituti sono regolati dall'art.26 e dall'art.27 del codice di procedura civile che hanno sostituito le disposizioni degli artt.22,23 e 24 del precedente Regolamento davanti alla Corte di Giustizia. L'art.26 c.p.c. dispone: "Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna delle parti puo' chiedere la risoluzione delle questioni di giurisdizione e di competenza".

Mentre l'art.27 dispone che "il regolamento di competenza e di giurisdizione puo' essere anche dal giudice cui la causa e' pervenuta per sentenza di un altro giudice che ha determinato la giurisdizione o la competenza".

Premettiamo, inanzitutto, che il regolamento di giurisdizione e' apprestato per la risoluzione delle questioni di giurisdizione mentre il regolamento di competenza e' apprestato per la risoluzione delle questioni di competenza.

Le questioni di giurisdizione si hanno allorquando si rileva il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero (cio' avviene quando non ricorrono i presupposti stabiliti nell'art.4 c.p.c.), oppure il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia riservata, dalla legge, alla giurisdizione speciale.

Le questioni di competenza si hanno, invece, quando nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si contesta il potere di giudicare del giudice davanti al quale la causa è proposta sostenendo che essa, per ragioni di materia, valore o territorio, spetta ad un altro giudice (ordinario).

I mezzi in esame sono dei rimedi preventivi perché essi devono essere esperiti prima che la causa venga decisa in primo grado. Questa disciplina introduce un'innovazione rispetto a quella previgente contenuta nell'art. 23 del Regolamento, già secondo cui il regolamento di competenza era un rimedio successivo.

Con la disciplina vigente, il legislatore ha voluto dettare una unica regolamentazione per entrambi gli istituti, strutturando, il regolamento di competenza alla stregua di ciò che era già regolamento di giurisdizione (mezzo preventivo).

Da ciò discende che questi mezzi possono proporsi prima che sulla causa intervenga non qualsiasi provvedimento, ma soltanto quello che definisce il merito della causa. Ritieniamo che non costituiscano ostacoli alla proponibilità del regolamento, i provvedimenti che statuiscono sui presupposti processuali. Dubbi non ne sorgono per quanto riguarda la proponibilità del regolamento nel caso di conflitto di giurisdizione e di competenza, in quanto il conflitto mira ad evitare l'esistenza di decisioni con cui due organi affermano o negano di avere il potere di giudicare sulla medesima causa.

Una volta intervenuta la pronuncia di merito, viene preclusa la proponibilità del regolamento, e non resta alle parti che impugnare la decisione con i normali mezzi di impugnazione.

La disciplina vigente costituisce una innovazione rispetto alla precedente anche per quanto riguarda gli organi cui è demandata la competenza a risolvere le questioni di giurisdizione e la competenza. Infatti, mentre la previgente disciplina attribuiva la competenza alla Corte di Giustizia, divenuta poi Corte Suprema, quella vigente ripartisce tale competenza tra la Corte di Appello e la Corte Suprema.

b) La Corte di Appello conosce le questioni di giurisdizione e di competenza rilevate dalle parti o dal giudice davanti ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione. In particolare, la Corte d'Appello risolve i conflitti di giurisdizione e di competenza che sorgono tra il Tribunale Distrettuali della Regione e tra questi e il Tribunale Regionale (art. 26, comma 2; art. 9 c.p.c.). **La decisione della Corte d'Appello di conflitti in materia di giurisdizione e di competenza è impugnabile alla Corte Suprema, ma è definitiva se statuisce sulla competenza territoriale del giudice (art. 26 comma 3).**

Le questioni di incompetenza (conflitti) che possono sorgere tra i Tribunali Distrettuali sono quelle relative, esclusivamente alla competenza per territorio, avendo essi lo stesso limite di competenza per materia e per valore. Tra i Tribunali Distrettuali e il Tribunale Regionale possono sorgere invece questioni di competenza (conflitti) relative al valore e alla materia della causa.

Per quanto riguarda le questioni di giurisdizione per le quali si può proporre regolamento alla Corte di Appello, se si accetta il caso del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero e del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, difficile risulta l'individuazione dei casi di conflitto di giurisdizione. La legge parla di conflitti di giurisdizione tra i Tribunali Distrettuale della stessa Regione e tra questi e il Tribunale Regionale. Orbene, strettamente parlando, i Tribunali esistenti al momento dell'entrata in vigore del codice, sono tutti organi che appartengono alla giurisdizione ordinaria, e di conseguenza tra di essi non può sorgere conflitto di giurisdizione, bensì soltanto conflitto di competenza. Gli unici organi ai quali la legge (legge n°44 del novembre 1973) ha attribuito competenza in materia civile (controversie relative alla locazione degli edifici adibiti ad abitazione) sono il Comitato di Quartiere Distrettuali, in prima istanza, e i Consigli Distrettuali in seconda istanza. Soltanto se si dà al termine Tribunale un significato più alto tale da comprendere anche i Comitati di Quartiere e i Consigli Distrettuali, considerando questi ultimi come organi di una giurisdizione speciale, solo allora la norma di cui all'art.26 comma 2, può trovare giustificazione.

Noi siamo dell'idea che la legge n°44, citata, abbia creato una giurisdizione speciale, avente competenza civile articolata in due gradi (1). Il primo grado è costituito dal Comitato di Quartiere Distrettuali, ed il secondo grado dai Consigli Distrettuali.

(1) La giurisprudenza della Corte Suprema è costante nell'escludere la competenza della Corte Ordinaria nella materia di locazione degli edifici adibiti all'uso di abitazioni. Vedasi a proposito, la sent. za della C.S. n°100/74 del 10/3/74; idem 33/75 del 10/2/75; n°150/75 del 2/8/75.

Riteniamo che la legge nell'usare il termine "tribunale" ha inteso alludere a tutti gli organi situati nella Regione ai quali la legge ha attribuito funzione giurisdizionali. Detto cio', risulta evidente che le questioni che sorgono tra i Tribunali ordinari (Distrettuali e Regionali) e i Comitati di Quartiere Distrettuali hanno la natura di questione di giurisdizione (conflitti) perche' intervengono tra due giurisdizioni di ordine diverso. Per la risoluzione di tali questioni, puo' proporsi il regolamento di giurisdizione alla Corte d'Appello.

Per quanto concerne le questioni di giurisdizione e di competenza riservate alla Corte Suprema, e' da notare che il regolamento di competenza puo' proporsi alla Corte Suprema allorché sorgono conflitti tra i Tribunali Regionali ordinari. Alla stessa Corte puo' proporsi il regolamento di giurisdizione nel caso di conflitto tra i Tribunali ordinari e le Sezioni Civili delle Corti di Sicurezza Nazionale Regionale (istituite con la legge n°14 del 4 Febbraio 1975) alle quali e' demandata la cognizione di tutte le cause civili di cui e' parte lo Stato, gli Enti Pubblici, le Banche, le Amministrazioni Municipali, Le Societa' con partecipazione statale o di Enti Pubblici ed i Progetti.

Abbiamo detto che secondo l'art.27 c.p.c. il regolamento di giurisdizione e di competenza puo' essere chiesto anche dal giudice quando ritiene di non avere giurisdizione o competenza sulla causa pervenutagli con sentenza di un altro giudice. E' da sottolineare che la possibilita' di chiedere il regolamento di competenza era gia' prevista e disciplinata dall'art.25 del Regolamento davanti alla Corte di Giustizia, ricalcata sulla disposizione dell'art.45 del c.p.c. italiano. Orbene, l'art.27 ha introdotto un'innovazione rispetto alla disciplina precedente, permettendo al giudice di chiedere anche il regolamento di giurisdizione quando ritiene di non avere giurisdizione sulla causa.

Per quanto riguarda il procedimento da seguire nel caso di proposizione del regolamento di giurisdizione e di competenza, la legge disciplina, il procedimento che si svolge davanti alla Corte Suprema mediante un espresso rinvio alle norme dettate per il ricorso ordinario (art.265 c.p.c.). Per quanto riguarda il procedimento davanti alla Corte d'Appello, l'art.26 c.p.c. si limita a dire che la domanda va proposta alla Corte predetta, e in mancanza di una disciplina specifica, riteniamo che si debbano osservare le norme dettate per l'Appello ordinario.

Proposto il regolamento di giurisdizione o di competenza, la causa e' sospesa finche' la questione non venga decisa in maniera definitiva. Il giudice, pertanto, puo' ordinare l'esecuzione di atti che ritiene urgenti (art.28).

Come avevamo esposto sopra, nell'attuale disciplina (vigente) i regolamenti di giurisdizione e di competenza sono mezzi preventivi. Il codice di procedura civile italiano, che e' rimasto in vigore nel nostro Paese fino all'entrata in vigore del codice somalo e che integrava le norme processuali emanate con i Regolamenti Locali, disciplina in modo differente i due istituti. Solo il regolamento di giurisdizione e' un rimedio preventivo, secondo il predetto codice, mentre il regolamento di competenza e' strutturato come rimedio successivo.

Ma l'istituto del regolamento preventivo di competenza e disciplinato anche nell'Ordinamento Processuale Italiano ed e' stato introdotto con la legge 6 Dicembre 1971 n°1034, sull'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, limitatamente alla competenza territoriale (art.31 della legge citata). E' da aggiungere che nell'Ordinamento Processuale Italiano non e' prevista la richiesta del regolamento di giurisdizione da parte del giudice.

IKHTISAASKA XAGGA XEERKA HABKA MADANIGA

Bandhigid

Xeerka Habka Madaniga Soomaaliyeed wuxuu ka biyo dhaansaday Xeerka Habka Madaniga Talyaaniga. Nidaamka ikhtisaaska ee Xeerka Habka Madaniga Somaalida wuxuu meelo iskaga egyihiin kan Talyaaniga. Labada nidaam waa isku isir marka la eego sida loo soo jeedin karo ikhtisaas la'aanta maaddiga, qiimaha iyo deeganka la doorin karo, iyo soo bandhigidda garsooraha ee kala saa ridda ikhtisaaska (conflitto di competenza). Meelaha qaarkood kala geddistaanta labada nidaam ma ahaa mid nuxurka ama dulucda ah ee waxay ka timid habka looga shageeyey qodobbada. Qodobbada Xeerka Talyaaniga oo ku sabsan wax ka tifaftiran yihiin kuwa Xeerka Soomaalida. Sidoo kale qodobbada ku saabsan doorin la'aanta ikhtisaaska deegaanka iyo dib u cusbooneysiinta dacwo hore looga soo saaray go'aan ikhtisaas la'aaneed. Qodobbada Xeerka Soomaalida ee arrimaha aan soo sheegnay ma faahfaahsana iskumana aruursana.

Meelo kale farqiga labaad nidaam aad ayuu u weyn yahay. Waxaa laga tilmaami karaa isbeddelka ikhtisaaska oo ka yimid dacwadaha asalka iyo faraca isu ah (cause accessorie e qod. 19 x.h.m. Soomaalida), codsiga xallinta ikhtisaaska ee uu soo oogo dhinacu (qod. 26 x.h.m.s.) codsiga xallinta ikhtisaaska ee ka yimaada garsooraha (qod. 27 x.h.m.s.).

Maqaalkan ujeedadiisu ma aha inuu ka doodo mawduuca ikhtisaaska guud ahaan, amase isaga lagu soo koobo ma shaalkilka ikhtisaaska, hase yeeshee waxaa looga dan leeyahay in lagu iftiimiyo wajiyadeeda qaarkood.

Arrimaha lagu falanqayn doono bogagga soo socda waxay yihiin sida ay isugu xigaan: 1) ikhtisaaska deegaanka aan la doorin karin; 2) wax ka bedelka ikhtisaaska; 3) tilmaamidda garsooraha ikhtisaaska u leh dacwadda iyo suura-galka ama suuragal la'aanta ka sii hor wadidda dacwadda kaddib markii lagu dhawaago xukun ikhtisaas la'aaneed. 4) dacwadda kala saaridda ikhtisaaska (regolamento di giurisdizione e di competenza).

IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO  
DEL GIUDICE NEL PROCESSO PENALE SOMALO.

(Prof.sa Marian Yusuf)

PREMESSA:

Lo scopo di questa ricerca e' di dimostrare la susistenza o meno delle seguenti argomentazioni:

- 1- Se nel processo penale Somalo si puo' mettere in discussione l'esistenza del principio del libero convincimento del giudice, sebbene vi sia una norma che la prevede.
- 2- Se nel processo penale Somalo coesistono il principio del libero convincimento del giudice e quello del convincimento vincolato).

Prima di addentrarci sul tema che ci interessa e' importante accennare per sommi capi come le prove vengono valutate nei sistemi di Civil Law e nei sistemi di Common Law. Perche' il sistema processuale Somalo e' misto e in parte si e' modellato sul sistema del Common Law, e in parte su quello dell'Europa continentale, e in particolare sul sistema italiano.

Nel periodo romano il processo penale era basato sul sistema accusatorio. Questo sistema e' quello che e' apparso per primo ed e' la tipica espressione dei paesi a reggimento democratico e popolare(1).

Il carattere fondamentale di questo sistema e' che il giudice puo' valutare liberamente le prove. Nel diritto intermedio, il processo penale mostra caratteri prevalentemente accusatori. Il giudice era libero di valutare le prove(2).

A partire dalla fine del XIII secolo sotto l'influsso della procedura romana canonica, si abbandona il sistema accusatorio e prevale il sistema inquisitorio che domina la legislazione processuale fino al XVIII secolo.

-----  
 (1)- Vedi Luidi Luccini: "Elementi di procedura penale"  
 pag.34-35.

Il sistema inquisitorio va ordinariamente congiunto al reggimento dispotici(3). Quindi un sistema basato su una esigenza autoritaria, cui corrispondeva l'accertamento del potere, la valutazione delle prove e' dominato dal convincimento vincolato, cioe' "l'apprezzamento delle prove viene fatto in base a criteri gia' fissati dalla legge, che delle prove regola l'intrinseco valore e gli effetti giuridici (4)".

Con la rivoluzione Francese il sistema di valutazione delle prove cambio'e alla teoria delle prove legali si sostituì il principio del libero convincimento del giudice. Pero' anche quando si supero' il sistema delle prove legali non si riusci' a cancellare totalmente una tradizione autoritaria che era durata per parecchi secoli e quella sorta di razionalismo meccanicistico che aveva caratterizzato il metodo procedente, resto' anche dopo la rivoluzione Francese(5).

Il sistema probatorio delle courts of common law inglesi rimase immune dalla astrazioni aprioristiche delle prove legali. Anziche' il sistema delle prove legali, negli ordinamenti di tipo anglosassone si elaboro' una teoria dei limiti di ammissibilita' delle prove. L'elaborazione di queste teorie fu particolarmente dovuta a due circostanze storiche. Tali circostanze snon riportabili al ruolo che ebbe l'istituto della giuria nell'antico processo di common law e la scarsa penetrazione che i principi della teoria romana canonica ebbe nell'ordinamento inglese.

I jurors che non erano dei giudici togati erano sforzati di qualsiasi preparazione in materia giuridica, quindi per evitare che le loro valutazioni fossero distorte dalla natura del mezzo di prova, o dal modo in cui la prova stessa era formulata, si fisso' un insieme di regole destinate a fondare l'esclusione dal processo di tutti quegli items of evidence che apparissero inutili o idonei a provocare deviazioni o interferenze emotive nella valutazione dei Jurors.

-----  
 (3) Vedi Lucchini: "Elementi di procedura penale" pag.37;

(4) Vedi Florian: "Trattato delle prove penali" Vol.1 pag.319;

(5) Nobili: "Principio del libero convincimento del giudice" pag.457.



Il compito di selezionare il materiale probatorio su cui la giuria avrebbe dovuto formare la propria convinzione fu demandato al Judge e la giuria formava la propria convinzione sulla base delle prove che il giudice considerava ammissibile.

Prova rilevante e il principio del libero convincimento del giudice:

Il nostro processo penale, come ogni altro processo moderno, e' dominato dal principio del libero convincimento del giudice. Nell'ordinamento giuridico Somalo, questo principio, si ricava da una norma espressa. L'art.202 c.p.c. dispone "Il giudice puo' valutare liberamente le prove".

Per il principio del libero convincimento, il giudice puo' trarre il suo convincimento da ogni fonte di prova, sia che venga dall'accusa sia che venga dalla difesa. Pero' libero convincimento non significa che la convinzione del giudice sia unicamente frutto del suo arbitrio e personale convincimento, ma logico e ragionato apprezzamento del materiale probatorio.

Per evitare che la libera valutazione contrabbandi l'arbitrio, la legge obbliga al giudice la motivazione dei suoi provvedimenti, e da' alle parti la facolta' di impugnare i provvedimenti del giudice, in modo, che un'altro giudice possa contrallare la valutazione della prova operata dal primo giudice.

E' stabilito che in tema di valutazione il nostro processo e' dominato dal principio del libero convincimento del giudice, pero' c'e' da rilevare che nel nostro processo possono essere provati il fatto in contestazione e ogni altro fatto rilevante.

Quindi una domanda che potrebbe sorgere e' come si puo' fondamentalmente parlare del principio del libero convincimento, se la legge determina a priori i fatti che possono essere provati nel processo. Se la legge predetermina le prove che possono essere ammessi nel processo sembra che il sistema probatorio somalo, sia sorretto dal principio del convincimento vincolato, cioe' il giudice non e' lasciato libero nell'apprezzamento dei mezzi di prova, ma deve decidere seconda le condizioni predeterminate dalla legge.

Secondo me, il sistema probatorio Somalo non puo' essere considerato uno basato sul sistema del convincimento vincolato.

La mia tesi e' giustificato da due motivi:

- a-) la comparazione tra il nostro e quello del common law;
- b-) un attento studio sugli artt.118 e 198 c.p.p.s. .

a-) L'art.135 c.p.p. definisce prova rilevante ogni fatto che e' ammessa la prova nel processo. Da questa norma si evince che alla prova rilevante possiamo dare lo stesso significato che ha nel sistema del common law, dal quale il nostro processo ha ereditato parecchi delle sue norme sulle prove.

Siccome il nostro sistema va comparato con quello del common law, se il sistema del common law viene considerato un sistema sorretto dal principio del libero convincimento del giudice, secondo me anche il nostro e' sorretto da quel principio.

Nella dottrina italiana alcuni autori considerano la law of evidence come imperniato sul libero convincimento(5), altri sostengono che si tratti di un sistema di prove legali(6).

Il sistema del common law sfugge alla distinzione prova legale-libero convincimento, quale viene inteso nei sistemi di civil law, poiche' storicamente si e' sviluppato su un terreno nettamente distinto rispetto a quello continentale(7). Il sistema probatorio della Courts of common Law inglesi rimase immune dalle astrazioni apprioristiche delle prove legali e cio' avvebbe grazie alla giuria. I giurati che non erano dei giudici togati, e quindi sforniti di qualsiasi preparazione in materie giuridiche avevano difficoltà a decidere sulla base delle scritture come facevano i giudici delle Corti dell'Europa continentale per cui loro era necessario seguire il processo attraverso la narrazione dei testimoni in una udienza di dibattimento orale. Per cui se da un lato bisogna ricostruire il fatto attraverso la testimonianza altrui, e dall'altro lato il campo della discussione deve essere limitato a cio' che e' rilevante, e' ovvio che la legge debba decidere il fatto in contestazione secondo il proprio libero convincimento, e il giudice debba operare discrezionalmente le selezioni della prova da ammettere.

-----  
(5) Vedi Pannain: "La certezza della prova" in Rv. penale 1959 pag.291.

Vedi M.Roberti: "Libero convincimento nei giudizi penali.

(6) Vedi Cappelletti: "Processo e ideologia" pag.236.

(7) Vedi Nobili: "Il principio del libero convincimento del giudice" pag.11.

Tornando al nostro sistema probatorio, esso ha una preferenza verso la prova testimoniale, e il principio dell'oralità si attua pienamente. Tutte le prove vengono assunte alla presenza dell'intera Corte, e l'esame delle parti, e dei testi, e dei periti è affidata alle parti. L'interrogatorio è condotto dai difensori con la tecnica della cross-examination.

Il carattere libero di questo metodo di esame fatto oralmente e, nell'immediatezza del rapporto fra organo decidente, testimoni e parti, facilita la libera valutazione da parte del giudice delle risultanze di quelle interrogazioni.

Nel sistema processuale penale Somalo non esiste la giuria, per cui al giudice spetta il duplice compito di selezionare il materiale probatorio da ammettere nel processo, cioè decidere se una prova sia rilevante o meno, ed in fine escluso tutto il materiale di prova, in sede di decisione, spetta alla Corte valutare liberamente le prove. Per tale motivo, l'ammissione della prova rilevante nel processo penale Somalo, non può vantare la stessa giustificazione che ha nel sistema del common law.

b-) L'art. 118 letto con l'art. 198 c.p.p, dispone "la corte al fine dell'accertamento della verità può disporre d'ufficio la produzione o l'ispezione di documento, o altre cose o luoghi, e l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario od opportuno.

Da tale articolo si evince il principio della ricerca della verità reale al quale il nostro processo si conforma. Concludendo, secondo il mio modesto parere, "prove rilevanti non sono soltanto quelli indicati specificatamente dalla legge. Quelli, il legislatore c'è li ha resi a titolo indicativo. Però ciò non preclude che il giudice possa ammettere nel processo qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario od utile per l'accertamento della verità".

Prova legale e libero convincimento del giudice:

Precisato che il nostro processo e' dominato dal principio del libero convincimento del giudice, resta da esaminare se, in coesistenza di questa regola, sussistono nel processo penale somalo, ipotesi di convincimento vincolato.

Ora un esame delle varie disposizioni del Codice processuale penale Somalo permette di affermare che ipotesi di convincimento vincolato, sia pure in numero molto minore rispetto al codice penale italiano, sussistono nel processo penale Somalo.

Le prove legali li abbiamo ereditati dal sistema del civil Law, in particolare da quello italiano. Abbiamo gia' accennato al fatto che dall'undicesimo secolo, in poi, in tutta l'Europa continentale si e' affermato un diritto comune. Uno degli aspetti fondamentali del sistema processuale comune ai paesi Europei di quell'epoca fu il metodo della scrittura.

Il processo continentale moderno rivela pesanti formalismi ereditati dal sistema del diritto comune(8). E tra questi formalismi troviamo l'enorme importanza che assumono i documenti.

Il documento che e' per se' rappresentativo di fatti giuridicamente rilevanti, ha efficacia legale vincolante per il giudice. Quindi un sistema orientato verso il documento il cui valore e' prestabilito dal legislatore, facilita un atteggiamento meccanico orientato verso la verita' formale, e di conseguenza il sistema probatorio e' spesso ispirato alle prove Legali.

Quando pero' si sostiene che nei sistemi continentali il diritto probatorio e' spesso ispirato alla teoria delle prove legali, ossia di norme precostituite dal legislatore allo scopo di offrire al giudice un complesso sistema di valutazioni delle prove, non si spiega in essi totalmente una libera valutazione delle prove.

-----  
(8) Vedi Cappelletti: " Processo e ideologia" pag.301.

Nell'ordinamento giuridico italiano non vi e' alcuna disposizione di ordine generale che determini il sistema di valutazione delle prove. "E' soltanto dalla esistenza o dalla non esistenza di singole regole legali di prova che puo' stabilirsi se il legislatore, lasci o non, libero il giudice nella formazione del proprio convincimento (9)".

Nel processo penale Somalo, il legislatore per non creare equivoci, ha espressamente previsto il principio del libero convincimento, ma non mancano in esso norme che rientrano nel quadro della prova legale. Esempi sono gli artt. 170, 166 e 167 ecc.

#### Principio del libero convincimento e processo penale Somalo:

Il processo penale Somalo, retto dai principi della pubblicita', oralita', immediatezza, non e' consentito al giudice di decidere alla stregua di ogni informativa allegata al fascicolo, ma la sua valutazione e' limitata:

- 1-) all'attivita' esperita nel dibattimento;
- 2-) ai fatti provati nel processo.

1-) Nel nostro ordinamento, la funzione di prendere notizia dei reati e di ricercare gli autori e le prove e' riservato al pubblico ministero e alla polizia. Ma in genere le ricerche vengono svolte dalla polizia e il P.M. interviene alla fine per valutare i risultati raggiunti.

La polizia giudiziaria ha il compito di prendere notizia della commissione dei reati, riceverne denunce, richieste, rapporti, e referti, dare commissione dei reati della notizia di reato al P.M. e al giudice competente, procedere all'arresto delle persone colte in flagranza.

-----  
 (9) Vedi Pietro Rossi: "Convincimento del giudice" in Novissimo Digesto pag. 214.

L'art.25 c.p.p. prescrive che l'ufficiale di polizia incaricato delle indagini deve registrare il corso delle medesime in un diario apposito, che deve essere trasmesso senza dubbio alla chiusura delle indagini, unitamente ad una relazione finale all'ufficio del P.M. .

A questo punto una domanda da porsi e' se il rapporto di polizia puo' essere utilizzato quale fonte del convincimento del giudice.

Prima di rispondere a tale domanda, bisogna innanzi tutto precisare se il regime degli atti di polizia giudiziari rientrano o meno nell'attivita' predibattimentale. Il nostro codice distingue nettamente la fase delle indagini di polizia dalla attivita' predibattimentale del P.M. Dalla lettura degli artt.26 e 69, si evince che gli atti di polizia giudiziaria non configurano una vera e propria istruttoria utilizzabile in sede dibattimentale. Cio' e' confermato dal fatto che nel nostro processo non sussiste l'intervento della difesa durante gli atti di polizia.

L'attivita' predibattimentale, a sua volta e' una fase preparatoria che non serve ad accertare l'esistenza o meno della pretesa punitiva dello Stato, bensì a chiarire se sussistono o meno motivi tali da giustificarne l'inoltro della causa in sede di giudizio.

E se e' la legge stessa che impone al P.M. di vagliare le risultanze della fase di polizia, per arrivare a una simile conclusione, e' ovvio che tali risultanze costituiscono fonte di convincimento per il P.M. durante l'attivita' predibattimentale.

Pero' non possiamo affermare, che, tutte le risultanze della fase di polizia non possono formare fonte di convincimento del giudice in sede dibattimentale. L'art.24 c. p.p. dispone che l'ufficiale di polizia, che procede alle indagini puo' esaminare ogni persona che ritiene informata sulla circostanza del reato; e verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona esaminata.

Al terzo comma tale articolo prosegue "la dichiarazione raccolta nel corso delle indagini non puo' essere usata in procedimento contro colui che la rese, salvo che si tratti di una confessione resa nei modi previsti. Quindi una confessione resa davanti alla polizia giudiziaria non puo' costituire fonte di convincimento, se tale confessione non viene di nuovo resa davanti al giudice con le modalita' previste nell'art.68 c.p.p. . Tuttavia e' possibile dare prova di una confessione non resa nei modi indicati, nell'art.68, quando si afferma che un fatto e' rimasto accertato in conseguenza di informazioni fornite dall'imputato, puo' essere data prova di quella parte della dichiarazione relativa al fatto accertato anche se la dichiarazione non costituisce una confessione od e' nulla come tale (art.151/2 c.p.p.).

Ora dobbiamo dare una particolare attenzione ai verbali testimoniali. Le regole dell'oralita', concentrazione, immediatezza, del contraddittorio e della libera valutazione della Corte, che si trovano alla base del nostro processo penale, si manifestano particolarmente all'assunzione della prova testimoniale. E di conseguenza la testimonianza deve essere oralmente, in pubblica udienza e di fronte all'imputato.

L'art.184 c.p.p. dispone che la prova testimoniale deve essere fatta dalla stessa persona che ha direttamente percepito il fatto, la quale deve riferire unicamente intorno alla sua diretta esperienza sensoriale (visto, udito, ecc.) Per cui la prova delle dichiarazioni orali e scritte emesse fuori del dibattimento sono irrilevanti, salvo alcuni casi eccezionali previsti dalla legge.

Tra le eccezioni previste dal codice vi e' l'art.201 c.p.p. che dispone "Al fine di collaborare la deposizione di un testimoniaio puo' essere data prova di qualsiasi dichiarazione precedentemente resa dal medesimo sul fatto oggetto della deposizione davanti ad una autorita' competente ad investigare su detto fatto".

Questa deposizione riguarda l'utilizzazione in dibattimento delle testimonianze rese davanti alla polizia giudiziaria. In proposito bisogna distinguere a seconda che la precedente dichiarazione sia conforme, oppure difforme da quella che il testimoniaio ha reso nel dibattimento.

Una regola di esclusione stabilisce che la parte quando conduce l'esame principale non puo' far dichiarare a costui che egli ha gia' reso una dichiarazione. L'esclusione viene motivata dalla considerazione che ogni testinone addotto in giudizio si presume attendibile fino a che tale qualita' non venga negata dalla controparte. Cioe' allorche' la controparte abbia contestato l'attendibilita' del testimone, la parte che ha citato il testimone puo' far dichiarare a quest'ultimo che egli ha gia' reso in passato una dichiarazione conforme e puo' comunque provare tale dichiarazione. Colui che riferisce o legge la precedente dichiarazione conforme del testimone puo' soltanto provare che costui ha gia' reso la stessa dichiarazione in dibattimento e quindi essendo una persona coerente nei ricordi e nella narrazione puo' essere creduta nella sua presente dichiarazione dibattimentale. Solo quest'ultimo corroborata dalla prova della precedente dichiarazione conforme puo' essere posta a fondamento della decisione.

La dichiarazione orale o la lettura della precedente dichiarazione difforme puo' soltanto provare che il testimone ha gia' descritto i fatti in modo diverso, ma non la prova del fatto dichiarato, e quindi essendo una persona non coerente nei ricordi non merita di essere creduto nella sua dichiarazione.

Quindi la precedente dichiarazione difforme puo' soltanto annullare il credito del testimone, ma non sostituirsi alla dichiarazione dibattimentale.

Un'altra deroga e' prevista dall'art.155 c.p.p.. Tale deroga e' dovuta alla necessita' dell'accertamento della verita', e per evitare l'inutilizzazione di una dichiarazione rilevante, la legge da' al giudice la possibilita' di porre a fondamento della sua decisione, una testimonianza extradibattimentale, quando la comparizione del testimone e' dovuto ad un impedimento obbiettivamente insuperabile.

2-) Nel processo di formazione del proprio convincimento, il giudice puo' tener conto solo degli elementi probatori acquisiti al processo. Per cui il giudice non puo' utilizzare come fonte di convincimento "cio' che non e' stato contestato, acquisito e provato(10)".

-----  
 (10) Vedi Dosi: "Principio del libero convincimento" pag.8.



Essendo l'ufficio del giudice impersonale e dovendo le fonti di prova essere comuni(11) a tutti i soggetti del processo, non puo' il giudice utilizzare come fonte di convincimento la eventuale conoscenza diretta che egli abbia dei fatti sui quali il processo si riferisce. In questo caso la conoscenza del fatto da parte del giudice e' un dato relativo all'individuo. Inoltre la scienza privata del giudice e' incompatibile con i giudici collegiali. Al riguardo il Manzini(12) rileva "e' difficile che ogni membro del collegio sia informato privatamente dei fatti, mentre sarebbe oltremodo pericoloso consentire che il giudice informato informasse gli altri segretamente. Se pertanto non sia possibile avere di un delitto alcuna prova, non puo' il giudice condannare in base alla sua scienza privata, anche se egli fu testimone dei fatti, perche' se al giudice fosse lecito utilizzare la privata conoscenza che egli ha dei fatti, egli verrebbe a cumulare in se la funzione di teste e di decidente che e' chiamato a valutare la deposizione. Per cui in tale ipotesi, il giudice deve rimettere la causa ad un altro giudice per incompatibilita', ed assumere la qualita' di testimone.

Diverso valore ha invece la scienza ufficiale. Infatti nei reati commessi in udienza il giudice dinnanzi al quale il reato fu commesso, anche se non ha altre prove diverse dalla sua cognizione diretta, puo' procedere alla condanna, appunto perche' il giudice acquisto' la notizia del reato nell'esercizio delle sue funzioni."

Il divieto di utilizzare come fonte di convincimento, pur a suo avviso rilevanti, ma che non risultano dagli atti, viene meno quando si tratta di fatti notori e di massime sperienze.

Nel processo penale italiano manca una disposizione che permette al giudice di utilizzare i fatti notori senza che questi siano stati provati. Per cui il dovere del giudice di tener conto dei fatti notori senza bisogno di prova, viene giustificata dalla dottrina in vari modi.

----

- (11) Vedi Foschini: "Sistema di diritto proc. penale"  
1965 pag. 412.  
(12) Vedi Manzini - Trattato.

Nel nostro processo tale problematica non si pone. E' la stessa legge a determinare espressamente i fatti dei quali non deve essere data prova. Pero' l'art.166 c. p.p. che dispone "non vi e' necessita' di dare prova dei fatti dei quali la Corte deve avere conoscenza diretta" si riferisce soltanto ai fatti previsti dall'art.167 cpp.

Il fatto notorio come prospettato dalla dottrina italiana e' previsto dall'art.168 c.p.p. "la Corte, su richiesta delle parti o d'ufficio puo' assumere conoscenza diretta di un fatto rilevante, se ha fondato motivo di ritenere che il fatto medesimo e' notorio o facilmente accertabile".

Da cio' si evince che il giudice avendo l'obbligo di avere conoscenza diretta : a) degli atti legislativi e regolamenti in vigore o gia' in vigore nello Stato o nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione, nonche' del procedimento di formazione di detti atti; b) della nomina, del nome, del titolo, delle funzioni e della sottoscrizione, di coloro che esercitano od hanno esercitato funzioni pubbliche nello Stato o nei singoli parti.

Ogniqualevolta gli si presentano i fatti elencati nell'art.167 c.p.p. ha l'obbligo di prenderli in considerazione ai fini della decisione appunto perche' la legge esige che tali fatti facciano parte della sua cultura. Questi fatti non hanno bisogno di essere provati, perche' sono dei fatti che il giudice deve avere conoscenza diretta, in ragione proprio dell'ufficio.

L'art.168 c.p.p. a sua volta dispone "La Corte su richiesta delle parti o d'ufficio puo' assumere conoscenza diretta di un fatto rilevante se ha fondato motivo di ritenere che il fatto medesimo e' notorio o facilmente accertabile". In tale articolo si parla di fatti che la Corte puo' assumere conoscenza diretta, appunto perche' il giudice non e' obbligato a prenderli in considerazione.

Il fatto che la disposizione dell'art.166 c.p.p. non si estende all'art.168 c.p.p. perche' in quest'ultimo si parla di fatti che la Corte puo' assumere conoscenza diretta, ci induce a fare due considerazioni:

- a) la facolta' di prendere in considerazione il fatto notorio dipende dal libero apprezzamento del giudice, il quale in sede di ammissione deve prima di tutto valutare se si tratta di un fatto notorio o facilmente accertabile, in secondo luogo decidere se il fatto notorio e' un fatto rilevante;
- b) la facolta' del giudice di prendere in considerazione un fatto notorio, a mio parere, si spiega nel senso che il giudice ritenendolo irrilevante ai fini del giudizio, puo' non prenderla in considerazione, ma per decidere se un fatto sia notorio o meno il giudice deve ancorare ad un elemento testimoniale la diffusione della verita' del fatto.

La mia tesi e' avvalorata dal secondo comma dell'art.169 per cui "nei casi previsti dall'art.168 la Corte puo' rigettare la richiesta se la parte interessata non produce tempestivamente testi di riferimento ritenuti a tal fine necessari".

Sono massime di esperienza sia le massime di valore universale e assoluto con indubbio naturale contenuto di verita', come la legge di gravita', il principio della dilatabilita' dei corpi, l'assioma che attraverso il muro non si vede, la legge di inerziamecc. sia quelle ricavate da meri criteri di frequenza e di costanza.

In queste ultime non sempre puo' rinvenirsi un contenuto di verita' dato che esse ben possono (come spesso accade) essere smentite da una concreta esperienza giudiziale. Si pensi alla massima per la quale "l'epilettico, anche fuori dal momento di convulsione, si trova in uno stato di alterazione mentale che diminuisce la sua capacita' psichica", ora qui ci troviamo di fronte ad una massima ricavata dall'osservazione di quello che sempre si verifica. In sostanza in esso e' contenuto non un giudizio di verita', ma solo di probabilita' che mai potra' condurre ad una decisione del giudice fondata sulla obbiettivita' soprattutto sulla profonda valutazione dei dati concreti (13).

-----  
 (13) Vedi Esposito- "Le massime di esperienza nel processo penale" in archivio penale 1971, I-126.

Il giudice prima di prendere in considerazione una massima di esperienza ricavato dall'osservazione di quello che sempre accade deve prima di tutto accertare se in essa e' contenuta non soltanto un giudizio di probabilita', ma un dato di fatto della cui certezza si e' convinti come argomento o indizio della realta' di un'altro fatto.

Esempio:

Viene provato che una persona si trovava nelle vicinanze del luogo del delitto alle 3 di notte. L'esperienza ci insegna che nessuno va a gironzolare senza scopo a quell'ora, per cui quella persona potrebbe essere un indiziato. Comunque, il giudice prima di decidere se quella determinata persona e' colpevole o no, deve cercare ulteriori elementi incriminanti. Quando invece si tratta di una massima di esperienza scientifica il giudice deve prenderli in considerazione come fonte di convincimento, senza che questi siano provati.

Se il giudice omette di prendere in considerazione una massima di esperienza scientifica che costituisce un fatto rilevante, si ha contraddittorieta' della motivazione.

MABDA' MADAXBANAANIMADA QIIMEYNTA  
GARSOORAHA SIDA X. HABKA CIQAABTA  
SOMAALIYEED

Mowduucaan aad ayuu u balaaran yahay, mana aha mid lagu soo koobi karo hal maqaal. Hase yeeshee waxaan isku dayaayaa inaan daarasad ku sameeyo dhinacyada aan 'is leeyahay waa ugu muhiimsan yihi.

Qasdiga baaritaan waxay tahay inaan ka baaraan dagno wax-yabaha soo socda:

- 1) Haddii Mabda' Madaxbanaanimada qiimeynta Garsooraha jiriritaankiisa shaki la galin karo habka Ciqaabta Soomaaliyeed inkasta oo uu jiro qodob qeexaya.
- 2) Haddii Habka Ciqaabteena is barbar joogaan labo Mabda' Madaxbanaanimada Qiimeynta Garsooraha iyo Qiimeynta aan loo Madaxbanaaneyn.
- 3) Ugu dambeystii inaan si kooban u tilmaanno siyaabaha garsooraha laga doonaayo inuu u dabaqo Mabda'ni.

1) Habkeena Ciqaabta, garsooraha xor buu u yahay qiimeynta caddeynta, hase yeeshee habkeena waxaa Maxkamadda la sugi karaa oo kaliya arrinta laysku heysto iyo arrin kasta mudnaan leh oo waxtar u yeelan karta dacwadda.

Haddaba Su'aasha dhalan karta waxay tahay sideebaa looga hadli karaa Mabda' Madaxbanaanimada Xorta ah, haddii uu sharciga horay u tilmaamayo Caddeynta la ogolaan karo.

Mar haddii sharciga horay u xaddidayo caddeynta laga sugi karo Maxkamadda waxay u Muuqaneysaa nidaamka Caddeynta Soomaaliyeed inuu ku saleysan yahay Mabda' Qiimeynta aan loo Madaxbanaaneyn, waayo qiimeyntiisa waxay ku xiran ahay oo kaliya Caddeynta khuseeysaa arrinta la isku heysto iyo arrin ku xiran tan la isku heysto oo waxtar u leh, dacwadda, sharcigana si cad u tilmaamayo.

Aniga ra'yi ahaan waxay ila tahay inaan nidaamkeena lagu tilmaami karin mid ku qotoma mabda qiimeynta aan loo madaxbanaaneyn. Waayo Nidaamkeena Caddeynta wuxuu ahmiyad gaar ahaaneed siinayaa Maragta (sida kan nidaamka common Law). Sida Madaxbanaan oo wax weydiintu u dhaceeyso ayaa fududeynaysaa inuu Garsooruhu si xor ah u qiimeeyo wixii ka soo baxa wax weydiinta.

Waxaa kaloo ra'yigeyga sii adkeynaaya Qod.118 iyo Qod.198 X.H.C. godobkaan wuxuu tilmaamayaa Mabda' raadinta runta dhabta ah, oo naga saaraya shaki Ni-daamka Caddeynta Soomaaliyeed, inuu ku dhisan yahay hor keenidda Maxkamadda aalad kasta oo ula haboonaata iney gaarsiin karto runta.

Haddaba haddaan hadalkeyga soo gabagabeeyo, aniga ra'yi ahaan waxay ila tahay "Caddeynta mudnaanta leh kuma koobna kuwa sharciga tilmaamaayo, kuwaasi sharciga wuxuu u qeexaayaa si looga qaato tusaale ahaan, loogana gaashaanto horkeenida Maxkamadda caddeyn mudnaan leheyn; taasoo waxtarkeedu yahay waqti dhimis".

2) Waxaan meel isla saarney in habkeena ciqaabta ku saleysan yahay mabda' Madaxbanaanida qiimeynta caddeynta. Haddaba waxaa is weydiin leh haddii habkeena ciqaabta laga heli karo xaalad qiimeyn Xaddidan, oo la qabo goortii garsoorugu uusan u madaxbanaaneyn qiimeynta caddeynta, hase yeeshee ay qasab ku tahay inuu go'aan gaaro asagoo raacayo Xaaladaha sharciga horay u tilmaamey.

Xeer-dejiyuhu, si uusan shaki u dhalan, wuxuu si caddaan ah u qeexaayaa in garsooruhu u madaxbanaan yahay qiimeynta caddeynta, hase yeeshee raadka uu nidaamka Talyaani-ga nagu reebay awgeed, Xeerka Habka Ciqaabta Soomaaliyeed waxaa laga heli karaa qaacidooyin kala duwan oo wax u dhimaya Madaxbanaanida qiimeynta Caddeynta.

Waxaan mitaal ahaan u soo qaadan karnaa: Qod.166,167,170 iwm. ee X.H.C.

3) Xeerka Habka Ciqaabta Soomaaliyeed, uma baneynaayo garsooraha inuu go'aankiisa ku gaaro qoraal kasta oo galka ku jira, ee qiimeyntiisa waxay ku koobnan tahay Caddeynta Maxkamadda la hor keenay iyo Caddeynta Maxkamadda laga sugay.

Waxaa qiimeynta garsooraha ka reeban caddeynta ay soo uruuriyeen Booliska laakin ma oran karno natiijada hawsha Booliska meel ay ka askuntaba uma noqon karto saldhig qiimeynta Garsooraha doodda dhexdeeda.

Qod.24 qeybtiisa labaad wuxuu leeyahay "Caddeynta la soo uruuriyay baritaanka dhexdiisa, lid loogama dhigi karo qofka sameeyay, hadduusan aheyn qiraal sida qeynuunka tilmaamayo.

Sida darteed qiraal lagu sameeyay Booliska hortiisa lama qiimeeynaayo haddaan mar kale lagu sameeynin garsooraha hortiisa, loona raacin habka uu Qodobka 68 X.H.C. tilmaamayo.

Laakiin goortii warbixin uu bixiyay eedeysanaha la sugo, waxaa caddeyn ahaan loo qaadan karaa, qeybta qiraalka la sugay, xataa haddii qiraalkaas loo raacin habka u tilmaamayo Qod. 68 X.H.X.

Qodobka 184 wuxuu noo tilmaamayaa in markhaatiga sheego arrinta u si toos ah u dareemo, wax u arko, maqlo iwl. Taasoo macneeheedu yahay sugidda ku saabsan caddeyn aan lagu sameeynin dooda ineysan wax ka soo qaad lahayn.

Nidaamkaan waxaa ka soo horjeeda qod. 201 oo oranayaa "si loo kaamilo maragta, waxaa la sugi karaa caddeyn kasta oo u horay ugu sameeyay markhatigu arrin ku saabsan maaragani cidda loo xilsaaray baaritaankeeda horteeda. Qodobkani wuxuu na tusaaleynayaa in maraga lagu furay Booliska hortiisa caddeyn ahaan loo qaadan karo dooda.

3) Garsooraha ma qiimeyn karo, arrin aan laga doodin, lana sugin. Mamnuucidaan awgeed waxaa garsooraha ka reeban inuu arrin ku qiimeeyo xoog-ogaalnimadiisa (scienza privata), waayo dacwadaha waxaa lagu qaadaa guddi (collegio), waana adagtahay in qof kasta oo guddiga ka mid ah si gaar ah ula socdo arrinta, waxaana khatar ah in garsooraha arrinta la socdo si qaarsoodi ah uu ogeysiiyo kuwa kale. Marka haddii dembi loo waayo wax caddeyn ah, garsooraha ma xukumi karo xatta hadduu asaga laftiisa markhaati ka ahaa sida ay arrintu u dhacday, sababto ah hal qof ma matili karo isla markiiba markhaati iyo Garsoore.

Waxaa qiimeyn gaar ah leh arrimaha garsooraha la kulmay xafiis ahaan dembiyada lagu galo dooda dhexdeeda, Garsooraha dembi goob joog u ah wuxuu gaari karaa go'aan asaga oo u cuskaanaya caddeyn ahaan si toos ula socoshadiisa keeliya; sababto ah, garsooraha wargelinta dembiga wuxuu haleelay isagoo shaqada gacanta ku haya.

Diidmada cuskashada caddeyn aan dooda laga sugin waxaan laga oggoleyn goortay jiraan arrin caam (fatto notorio) iyo wax lagu gaaray waayo aragnimo (massima di esperienza).

BALANCE OF PAYMENT MANAGMENT  
IN SOMALIA: 1965-1970

(Prof.Dalmar)

I- INTRODUCTION

In 1964 Somalia experienced a servere balance of payments deficit while at the some time a new exchange and trade control system was being implemented.

This paper analyzes the policy instrument adopted to restore equilibrium in externa payments, and notes that the authorities favoured credit control over other alternative instruments namely; exchange rate adjustment and import restrictions.

In fact, through prudent monetary and fiscal policies aimed at restraining the demand for foreign goods and services equilibrium was at the end restored.

"Quite often an economist,after examinig persistent balance of payments deficitis(loss of reserves)of a country,will conclude that the country's exchange rate is 'out of line' and must be changed. One issue to be raised here is why not simply say that the country's credit policy is out of line, and concentrate on monetary and credit policy to solve the balance of payments problem"(1)

This paper is divided into four section. Section II describes how import restrictions were gradually dismantled, Section III showsthe performance of the balance of payments and in section IV credit policy is examined.

-----  
(1) The exchange rate as an instrument of policy in a developing country, O.E.G. Johson, in Money and Monetary Policy in Less Developed Countries, a Servey of Issues and Evidence, edited by Warren L.Coast, Jr. and Deena R.Khakhate, Pergamon Press.



## II - Import liberalization:

While the law on foreign economic transaction established the broad framework within which the system of exchange control was to be conducted, it left to supplementary regulations the task of specifying restrictions on transactions. Thus Presidential Decree n°203 of 26 September 1964 specified which goods, services and capital that were subject to licence. Originally, a list of 30 commodities or groups of commodities was made subject to licence. The list was changed during 1965 to include three more commodities: incense, rice, and salt; thus bringing the number of items requiring licence to 33 (2). These could be classified into four broad groups according to the purpose of control: (1) items subject to control for reasons of security, health, or public morality; (2) commodities which are domestically produced or the import and distribution of which is handled by state trading agencies; (3) commodities imported under tied loans and grants; and (4) items considered to be of a luxury character.

In 1965, the time of introduction of the new system, goods not subject to the licensing requirement were estimated as representing half of total import values. Accurate data on the relative distribution of import payments between goods subject to licence and those exempt from licence are available only from 1967 to 1969. As shown in table 1, goods subject to licence accounted for only one third of total import payments in 1967. In 1968 a marked switch to goods subject to licence occurred. Import payments against licence increased by 80% to represent a 61% share in total import payments. This was due to the fact that bafta, a very important item, was made subject to licence at the end of 1967 to utilize bilateral credit balances accumulated vis-à-vis with UAR. Also the importation of rice from USA under a commodity aid was switched to letter of credit system, and subject to licence. In 1969 the value of the goods subject to licence fell dramatically to 24% of total import payments against 61% in the previous year, as a result of major liberalization measures introduced in that year.

-----  
 (2) Somali National Bank, Annual Report 1965.  
 pag.93 Mogadishu 1966.

Tab.1-Relative distribution of imports into  
imports subject to licence and imports  
exempt from licensing(+)  
(in millions of So.Sh)

	1967	%	1968	%	1969	%
Goods subject to licence	92.6	34.5	174.3	60.7	81.0	24.3
Goods exempt from "	175.7	65.5	112.7	39.3	252.3	75.7
Total	268.3	100	287.0	100	333.3	100

Source: Somali National Bank, Annual Reports, various issues.

(+) Concerns only imports involving foreign exchange payments

In fact, from 1st January 1969 the number of items subject to licence have been, substantially reduced from 35 to 11 items (3). The latter comprised three broad groups of commodities: (1) seven items the import and distribution of which was handled by state trading agencies, (2) one item-serghum-restricted from protective purposes; (3) the remaining items were restricted for healthy and security reasons. Also other types of restrictions have been dismantled. The cash deposit requirement on import letters of credit was lowered in 1969 from a minimum of 50% to a one of 25% and totally abolished in 1970.

Thus, over the six year period 1965-70 the system saw a remarkable reduction in its level of restrictiveness to such an extent that, one must admit, it had ceased to rely on quantitative import restrictions as a instrument of balance of payments management; as noted, few were the remaining cases of restrictions and none involved balance of payments considerations. One consequence of the extensive liberalization was the decline in importance of licensing committees, as no longer it was needed to decide on priorities. With that went malpractices the Licensing Committees indulged in. In Such liberalized system the scope of foreign exchange is limited to that of preventing a disguised capital flight, e.g., ensuring that against payments of foreign exchange actual goods of the same value enter the country; and this is an area of responsibility of the banks.

(3) Somali National Bank, Report and Balance Sheet 1969,  
pag.49 Mogadishu 1969.

### III - Balance of Payments Performance

The new exchange control system was introduced against a background of severe balance of payments conditions. An overall deficit in the order of So.Sh.60 millions was recorded in 1964 and the trade deficit reached an all time high of So.Sh.202 million. Several factors were responsible for that: the termination of UK aid, border clashes in early 1964, crop failure and stockpiling in anticipation of the new exchange control system. In 1965, the year of implementation of the new system, net foreign assets of the country were so depleted to reach a level of So.Sh.5.8 million, less than 10 days imports. Table 2 shows levels of net foreign assets for the period 1965-70. During that period, the net external position of the country improved enormously by Sh.So.103.7 million (1788%). The improvement gathered momentum from one year to the next except in 1967 when exports were disrupted by the closure of Suez Canal.

The Gain of Sh.So.103.7 million was really impressive. However, we should ascertain whether this corresponds also to an improvement in the underlying structure of the balance of payments.

The test in whether exports cover from one year to another a greater proportion of imports. If that is realized then we have a balance of payments position stronger than the one at the beginning.

As shown in table 2 exports covered 54% of imports in 1965. In each subsequent year exports financed a higher proportion of imports than in 1965, the most favourable year being 1966 (71%), 1967 (69%), and 1970 (70%). Therefore, enough progress was made over the period to meet our test. This stemmed from reductions in imports and increases in exports. It should be, however, noted that a stronger balance of payments would have required a broadening in the export base which did not materialize.

It would be interesting to see how variable would have been the balance of payments had the country did not benefit from the inflow of foreign grants. To that end, levels of net foreign assets have been adjusted each year to exclude official grants (table 2).

Even according to this standard there was a notable improvement toward self-reliance. The net external position turned from a negative one of So.Sh.118.2 million in 1965 to a positive one of So.Sh.22.5 million in 1970.

Table 2 - External position indicators.  
(in millions So.Sh.)

	Net foreign Assets	Exports as percen(+) tage of imports	Net foreign assets exclu ding grants.
1965	5.8	54.3	- 118.2
1966	16.6	71.2	- 57.4
1967	7.8	69.3	- 77.2
1968	35.3	62.4	- 100.7
1969	51.5	62.7	- 22.5
1970	109.5	69.6	22.5

Source: Somali National Bank, Annual Report, various issues.  
(+) Derived from customs figures.

#### IV - Credit policy:

As noted the country thad at the end of 1970 a strong balance payments a confortable level of foreign reserves and a more liberalized system of exchange control. This remarkable achievement was the result of a monetary policy aimed at stabilization through credit restraint.

In fact, begining in 1964 and continuing through 1970 Somalia felt obliged, in view of her strained balanced of payments, to conclude each year a Stand by Arrangement with the IMF. In accordance with the terms of the Stand by Arrangement, a comprehensive stabilization program was introduced in early 1965 with ceilings on Central Bank credit to the Government and to public enterprises and on commercial bank credit to the private sector. Thus during the period 1965-70 money supply rose moderatly at an average rate of 9.6% domestic credit expanded on ave<sup>3.151</sup>rage by 8.4% with credit to Government showing over the period an average increase of only 5.6% (see table 3).

Thanks to the stabilization program the country attained by 1970 internal and external equilibrium as demonstrated by the stable domestic prices, the absence of black exchange rate and the build-up of foreign exchange resources. At the end of 1970 the program was so effective that when the Stand by Arrangement ended in January 1971 it was not felt necessary to renew it; and so promising was the economic outlook that the 1971-1973 development plan document had to note:

"The economic picture, as the 1971-73 plan gets underway, is reasonably bright. Consumer prices are stable. The trade deficit is improving. Private sector activity remains on a plateau but an increasing role is being played in the economy by Specified Public Enterprises. The Government's budget for this year is in balance. The National foreign exchange reserves are a ten year high (4).

Table 3- Money supply and credit development 1965-70.  
(in millions of So.Sh.)

	1	%	1	%	2	%	1	%
	Total Dome- stic Cred.		Credit to Go. net.		Credit to pri vate S.		Money supply	
1965	216.3	5.5	38.5	-11.1	177.9	10.0	191.5	-2.5
1966	229.4	6.1	48.4	-25.7	181.0	1.7	202.0	5.5
1967	273.5	19.2	82.4	70.2	191.0	5.5	225.2	11.5
1968	274.3	0.3	60.8	-26.2	213.5	11.3	250.8	11.4
1969	301.2	9.8	64.2	5.6	237.0	11.0	279.7	11.5
1970	308.1	2.3	58.0	-9.7	250.1	5.5	309.9	11.0

Source: Somali National Bank, Annual report, various issues.

1) Change over previous year.

2) Including some specified public enterprises.

(4) Somali Democratic Republic, Ministry of National Planning, Three year plan - 1971 - 1973, Mogadishu 1971.

Conclusion:

This paper has reviewed the experience of Somalia as regards balance of payments adjustment for the period 1965-70. It was found that an effective credit policy was successfully used to restore equilibrium in the external payments.

However, it is not suggested here that credit control is the only policy instrument available to solve balance of payments difficulties. Other instruments can and should be deployed in response to the particular needs of each country and each period. What the paper emphasizes is the strong relationship between credit creation and balance of payments developments, which is also proved by economic literature (5).

---

(5) See African Centre of Monetary Studies, Balance of Payments problems of african countries and their effects on developments objectives. Mimeograph, 1979.

DHEELITIRKA MIISAANIYADDA BIXINTA DIBEDDA

Maqaalkaani wuxuu ku saabsan yahay habka loo maamulay iyo waayo-aragnimada lagala kulmay miisaaniyadda bixinta dibedda ee Somaaliya sanooyinkii 1965-70. Haddii la doonayo in la dheelitiro miisaaniyadda bixinta dibedda waxaa jira siyaasado dhaqaa le oo dhowr ah oo arrintaas loo adeegsan karo; waxaana ka mid ah:

Lacagta dalka oo la gimejabiyo (devaluation)  
Ciriiri xagga keenidda oo la soo rogo iyo amaahda gudaha oo la xadido.

Sida maqaalku tilmaamayo madaxda Soomaaliyeed waxay door bideen ilaalinta iyo xadeynta amaahda gudaha si loo saxo isdhinka miisaaniyadda bixinta dibedda ee wagaas jiray. Laga bilaabo 1964 ilaa 1970 Somaaliya waxay heshiis la gashay Sanduuqa Lacagaha Adduunka (IMF), heshiiskaas oo ka mid ahaayeen qodobu ku saabsan xadaynta amaahda siiba amaaha dawladdu qaadata.

Muddadaas dhiibidda lacagtu (money supply) waxay sanadkiiba meel dhexdhexaad kor ugu kacday 9.6%, amaahdo dhammina 8.4%, amaahda dawladduna 5.6% kaliya. Guusha laga gaaray tillaabooyinkaas waxaa marag u ahaa keydka lacagaha qalaad oo 1965 ahaa Sh. So. 5.8% malyan gaarayna Sh. So. 109.5 malyan sanadka 1970. ascaarta oo xasillooneyd iyo iyadoo uusan suuq madoow ee saarrifka lacagaha qalaad.

Maqaalku kuma talinayo in markasta la doorta xad didadda amaahda si loo saxo idhinka miisaaniyadda bixinta dibedda, ee wuxuu farta ku fiiqaysa xiriirka adag ee ka dhexeeya siyaasadda amaahda iyo miisaaniyadda bixinta dibedda, arrintaasoo daraasado badani gireen.

ERRATA CORRIGE

- Pag. 6 - Para. 1 - riga 11 dopo "diverrebbe competente" aggiunge  
re "a conoscere insieme alla principale anche la domanda  
accessoria"
- Pag. 7 - para. 3 - riga 7 invece di "accessoria" leggasi "acces  
sorieta'"
- " " riga 11 dopo "giudice" aggiungere: "della do-  
manda principale conosce anche la domanda riconvenzionale.  
La prima domanda che sorge è se..."
- Pag. 9 - para 2 - riga 1 invece di "concidio" leggasi "condicio"
- " " riga 3 alla fine della 2° riga aggiungere la  
parola "possiamo"
- Pag. 9 - para 5 - penultima riga invece di "difficile" leggasi  
"difficilmente"
- Pag. 14 - para. 1 - riga 11 dopo "già" aggiungere : "citato"
- Pag. 14 - para 4 - riga 4 invece che "la competenza" leggasi :  
"di competenza"
- Pag. 14 - para. 5 - riga 8 invece che "conflitti in materia di  
giurisdizione" leggasi "in materia di conflitti di giuri-  
sdizione"
- Pag. 15 - para 1 - riga 1 invece di "incompetenza" leggasi  
"competenza"
- Pag. 15 - para 2 - riga 20 invece di "alto" leggasi "lato"
- Bogga 18aad - sadarka 12aad "arayga saabsan" kaddib ku dar :  
"wax ka beddelka ikhtisaaska kana yimaada dacwadaha isku  
xiran way....."
- Pag. 19 - riga 18 invece di "privo" leggasi "primo"
- Pag. 20 - riga 16 invece di "procedente" leggasi "prece-  
dente"



